

Egr.Arch. ARTURO ANTONIO CONTALDO
RUP Comune di Scorrano

e, p.c.

Egr.Dott.
ANTONIO COSTANTINO MARIANO
Sindaco Comune di Scorrano

S.E. Perfetto di Lecce
Dr.ssa GIULIANA PERROTTA

Lecce, 12.02.2014

Oggetto: **Bando di gara "Riqualificazione e messa in sicurezza Scuola Elementare Materna" – Importo € 383.146,92.-**

Con riferimento al bando in oggetto, in uno spirito di cortese collaborazione e fiducioso dell'attenzione, segnalo alcuni profili che si appalesano illegittimi perché non conformi alla legge.

1. Termini di ricezione delle offerte.

Il bando indica al punto 13 il giorno 19 febbraio 2014 quale termine per la presentazione delle offerte vale a dire 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune (4 febbraio). Tale termine confligge con l'articolo 122, punto 6 lett.a), del Codice dei Contratti Pubblici, che statuisce nelle procedure aperte " il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 26 giorni", e detto termine ha certamente carattere perentorio.

2. Individuazione categoria scorporabile.

Il bando al punto 6 classifica i lavori ascrivibili alla categoria OG1 "Edifici Civili Industriali " per un importo di € 353.007,57 (percentuale 93,66%) e ascrivibili alla categoria OG11 "Impianti tecnologici" per un importo di € 23.900,20 (percentuale 6,34%), indicando questa ultima come scorporabile. La disciplina inerente alla qualificazione dei soggetti è contenuta negli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici (d.p.r. n. 207/2010). Regola generale è che l'Ente appaltante richiede nel bando di gara la qualificazione SOA nella sola categoria prevalente dei lavori da appaltare; intendendosi per categoria prevalente la categoria di importo più elevato tra quelle che compongono l'opera da realizzare (art. 108 comma 1, Reg.).

Altra regola è che l'Amministrazione deve richiedere categorie ulteriori rispetto a quella prevalente soltanto nel caso in cui l'appalto comprenda lavorazioni non



Sezione Edile di CONFINDUSTRIA LECCE

rientranti nella declaratoria della categoria prevalente di cui all'allegato A del Regolamento (art. 108, comma 2, Reg). Questa prima condizione è necessaria, ma non sufficiente per determinare l'obbligo di indicare più categorie, visto che l'art. 108, comma 3, Reg. stabilisce l'ulteriore condizione secondo cui vanno richieste le categorie diverse da quelle prevalenti, quando il loro importo singolarmente considerato, sia superiore al 10% dell'importo a base d'appalto o comunque superiore a 150.000,00 euro. Ne consegue che quando ricorre una lavorazione di modesto importo, l'Ente richiede solo la categoria prevalente. Nel bando de quo, il quadro logico e coerente così come descritto, è totalmente ignorato, rendendo illegittima l'indicazione della OG11 scorporabile.

3. Subappalto

Nel disciplinare di gara al punto 13 "dichiarazione di subappalto" si precisa che non è valida la dichiarazione di subappalto che non fornisca in dati dell'impresa subappaltatrice. Tale previsione è illegittima. Infatti l'art. 118, comma 2, punto 1, impone quale sola condizione preliminare cui è subordinata la concessione della autorizzazione al subappalto, l'indicazione da parte dello appaltatore – all'atto dell'offerta – dei lavori o delle parti di opere che esso intenda subappaltare. Solo nell'ipotesi di opere scorporabili – e non è il caso di specie per le considerazioni svolte al precedente punto 2 – il Consiglio di Stato con una sentenza che fa molto discutere ha legittimato la richiesta del nominativo del subappaltatore (n. 3963 del 25.7.2013).

4. Condizioni minime di partecipazione

Il bando di gara al punto 11 "Documentazione Tecnica" prevede, a pena di esclusione, quale condizione alla partecipazione, oltre al possesso dell'attestato SOA, il possesso riconoscimento dell'Autorità per la Energia elettrica e Gas come Società di Servizi Energetici E.S.C.O. .

Tale richiesta, ultronea rispetto al vigente sistema di qualificazione di cui all'articolo 60, punto 3, del Regolamento, è incoerente con l'oggetto dell'appalto, irragionevole e ridondante, con l'unico effetto di limitare il numero dei partecipanti alla gara (ex pluris Consiglio di Stato, sezione V, 21.7.2009 n. 4581). La definizione dell'E.S.C.O. la troviamo nell'art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs 115/2008: " persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo accetta un certo margine di rischio finanziario". Va, altresì, evidenziato che la stessa Autorità Garante per l'Energia ha spiegato che "l'accreditamento" presso il sistema informativo della medesima, di una società E.S.C.O. non può considerarsi di per sé una garanzia di adeguate capacità tecnico organizzative del concorrente: la specifica richiesta di "accreditamento", volta evidentemente a selezionare concorrenti specializzati nel settore, appare pertanto di per sé insufficiente allo scopo dovendosi invece fare riferimento alla "certificazione dei risparmi di energia primaria conseguenti dal progetto di cui lo stesso è titolare".



Vale a dire, la E.S.C.O. di per sé è inutile e nel caso di specie tende ad essere un requisito inibitorio alla partecipazione delle tante imprese qualificate per fare i lavori oggetto del bando.

Tutto ciò esplicitato, fiducioso della considerazione ai profili di illegittimità segnalati, si invita il Comune di Scorrano, nell'esercizio della opportuna autotutela, alla immediata revoca del bando ed alla conseguente redazione di un altro bando rispettoso del Codice degli Appalti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Giampiero Rizzo

